

Convenzione per la fornitura di servizi di cui all'art. 5 della L. n. 381/91, finalizzati a creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate.

L'anno, il giorno del mese di presso la sede del COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA, via XXV APRILE n. 108

TRA

Il COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA, con sede legale in via XXV APRILE n. 108, C.F. - P. I.V.A. n. 00190020065, rappresentato dall'Arch. Francesca Buffa, in qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici all'uopo autorizzato, con decreto sindacale n. n. 1 del 10/01/2024 di attribuzione in capo al sottoscritto dell'incarico apicale di: "Responsabile dei Servizi Tecnici";

E

La Cooperativa Sociale di seguito denominata, avente sede legale in (AL), via n., p. I.V.A., iscritta all'albo società cooperative al n., nella persona del suo legale rappresentante, nato a il, residente a via n., all'uopo autorizzato dallo statuto della Cooperativa.

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 9 della L. n. 381/91 e s.m.i.;
- gli artt. 10 e 13 della L.R. n. 18/94 e s.m.i.;
- art. 61 D. Lgs. 36/2023;

PREMESSO CHE:

- con l'affidamento alla cooperativa delle attività oggetto della convenzione l'Ente si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:
 - 1) *attuare la manutenzione del Cimitero Comunale, con le modalità dettagliatamente descritte nel disciplinare allegato sub. lettera A) alla presente convenzione;*
 - 2) *attuare la manutenzione del demanio e patrimonio comunale, con le modalità dettagliatamente descritte nel disciplinare allegato sub. lettera A) alla presente convenzione;*
- la Cooperativa è stata individuata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, mediante RdO sul Mepa di Consip sul bando denominato: "Servizi di manutenzione del verde pubblico" nell'ambito delle Cooperative iscritte nella Sezione B dell'Albo Regionale, trasferito alla Provincia di Alessandria con delibera n° 699 del 14/12/2001, che svolgono attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- permangono le condizioni per l'iscrizione all'albo regionale ai sensi di legge e anche i requisiti stabiliti con D.G.R. 311 - 37230 del 26 luglio 1994 e s.m.i., come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante;
- per il perseguimento degli scopi statuari finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate la cooperativa svolge le seguenti attività: manutenzione aree verdi, pulizie, servizi ambientali, facchinaggio e logistica, compresa attività oggetto della presente convenzione;
- la cooperativa è dotata di idonea organizzazione tecnologica e aziendale;
- la suddetta Cooperativa garantisce, altresì, che le persone svantaggiate impiegate nello svolgimento delle attività di cui sopra costituiscono almeno il 30% del totale dei lavoratori utilizzati;

- per le finalità di cui alla presente convenzione sono stati redatti in collaborazione con il presente servizio n. 1 progetto ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. n. 18/94;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto.

- 1) L'Ente affida alla cooperativa sociale la fornitura dei servizi, finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come di seguito descritti: servizi di manutenzione del Cimitero Comunale e del demanio e patrimonio Comunale dettagliatamente descritti nel disciplinare allegato sub. lettera A) alla presente convenzione.

Art. 2 - Finalità, obiettivi e risultati attesi.

- 1) L'Ente, con l'affidamento delle attività oggetto della presente Convenzione si propone di:
 - inserire in ambito lavorativo persone svantaggiate, art. 4 L. n. 381/91 e persone in condizioni di disagio rientranti nell'art. 2 lettera f) e g) del regolamento CE 2204/2002 della commissione del 05/12/2002;
 - sviluppare la cooperazione sociale nella Provincia di Alessandria, con particolare riferimento alle formule consortili di qualificazione professionale ed economica dei servizi offerti.

Art. 3 - Modalità organizzative per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 2.

- 1) Nello svolgimento dei servizi sono impiegati n. lavoratori di cui n. persone svantaggiate che presteranno la loro opera secondo le modalità descritti nel disciplinare allegato sub. lettera A) alla presente convenzione.

Art. 4 - Personale.

- 1) In analogia a quanto previsto dall'art. 57 del D. Lgs n. 36/2003 la ditta aggiudicataria avrà la facoltà, in caso di cambio di gestione, di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, UNA unità di personale in organico presso il precedente appaltatore a titolo di socio lavoratore inquadrato come operaio.
- 2) Alla convenzione é allegato, quale parte integrante, l'elenco del personale (con regolare rapporto di lavoro, impegnato nel servizio e in possesso dei prescritti requisiti professionali. Fatto salvo il diritto alla riservatezza, nell'elenco di cui al punto precedente, la Cooperativa evidenzia quanti lavoratori si trovino nelle condizioni di svantaggio di cui all'art. 4 della L. n. 381/91. Le modalità per la sostituzione del personale, che deve possedere i medesimi requisiti professionali o esperienza maturata in servizi analoghi, deve essere garantita o comunque concordata con l'Ente.
- 3) Ogni sei mesi la Cooperativa trasmette, nel caso si verificano variazioni, l'aggiornamento rispetto a quanto sopra.
- 4) L'Ente mette a disposizione il seguente personale con la funzione di supervisore reperibile telefonicamente in orario d'ufficio al numero 0131.272837 - 0131.272828.
- 5) L'Ente si impegna a comunicare alla Cooperativa tempestivamente a mezzo PEC le eventuali variazioni relative al punto precedente.
- 6) La Cooperativa organizza i mezzi necessari all'esecuzione dello stesso, a sua cura e spese, assumendone la gestione e fornendone i materiali, la manodopera e l'organizzazione tecnica e manageriale.

- 7) Il personale addetto all'esecuzione degli interventi contemplati nella presente Convenzione deve essere munito di tesserino di riconoscimento sottoscritto dal responsabile della Cooperativa.
- 8) Il Comune ha facoltà di chiedere la sostituzione dei dipendenti della Cooperativa che, durante lo svolgimento del servizio, abbiano dato motivo di lamentele o abbiano assunto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro; questa dovrà essere disposta entro cinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
- 9) La Cooperativa dovrà garantire l'impiego di personale specializzato e ben addestrato all'utilizzo delle macchine e dei prodotti in dotazione, dotato di adeguate competenze professionali per la gestione di tutte le situazioni dovessero presentarsi e si impegna a far seguire a detto personale specifici corsi di formazione professionale, con aggiornamenti periodici. La Cooperativa inoltre, dovrà garantire per il personale addetto il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro. Tutto il personale adibito al servizio deve essere sotto l'esclusiva responsabilità della Cooperativa sia nei confronti del Comune che di terzi.

Art. 5 - Responsabili tecnici e coordinatori delle attività.

- 1) Il Responsabile Tecnico ed il Coordinatore tecnico operativo nominato dalla Cooperativa per lo svolgimento della presente convenzione è il Sig.

Art. 6 - Trattamento salariale, normativo e assicurativo del personale.

- 1) In ottemperanza a quanto stabilito all'art. 9, comma 2^a, della L. 08/11/1991 n. 381, nei confronti della generalità del personale la Cooperativa si impegna:
 - ad applicare il seguente contratto di lavoro: CCNL consorzi e cooperative sociali;
 - ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
 - ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio.

Art. 7 - Lavoratori svantaggiati.

- 1) La certificazione della condizione di svantaggio, ai sensi di legge, è presente agli atti della Cooperativa ed è documentabile su richiesta scritta dell'Ente, nelle forme e nei modi che garantiscano il rispetto del diritto alla riservatezza.
- 2) È fatto obbligo alla Cooperativa di redigere, in collaborazione con i servizi pubblici competenti, ex art. 4 della L. n. 381/91, un progetto relativo ai singoli lavoratori svantaggiati.

Art. 8 - Verifiche periodiche e controlli.

- 1) Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'Ente si riserva la facoltà di eseguire verifiche ogni tre mesi e di richiedere con lettera informazioni scritte alla Cooperativa in ordine all'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati.
- 2) Il servizio che ha segnalato e certificato lo stato di svantaggio, responsabile insieme alla cooperativa del progetto individuale, di cui al precedente art. 7 e che è preposto a seguire l'andamento dell'inserimento lavorativo, è incaricato della verifica di cui trattasi su richiesta dell'Ente.

- 3) Le predette verifiche potranno essere effettuate anche attraverso contatti diretti con i lavoratori svantaggiati.
- 4) Il referente dell'Ente incaricato del controllo ed alla vigilanza è l'Arch. Francesca Buffa.

Art. 9 - Finanziamenti e modalità di pagamento.

- 1) L'Ente si impegna ad erogare per la fornitura dei servizi il corrispettivo stabilito in €./annui, oltre I.V.A. di legge, da corrispondere alla cooperativa ogni due mesi. Il pagamento del prezzo sarà effettuato sulla base delle fatture emesse, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle stesse al protocollo del Comune.
- 2) Ciascuna fattura emessa dalla Cooperativa, dovrà contenere, tra l'altro, il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara), nonché il dettaglio dei Servizi resi (tipo di Servizi, quantità e prezzi unitari) e dovrà essere spedita in formato elettronico al Comune nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell'inesigibilità dei relativi crediti.
- 3) In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora è stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale, maggiorato di 7 punti percentuali, come previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002.
- 4) Rimane inteso che il Comune prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà il certificato che attesta contestualmente la regolarità dell'operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento (D.U.R.C.).
- 5) Il corrispettivo dovuto all'affidatario si intende immodificabile nel primo anno di validità del contratto. Esso potrà essere soggetto ad adeguamento sulla base degli indici ISTAT solo all'inizio del secondo anno, in misura corrispondente agli aumenti intervenuti nel costo dei materiali calcolati sulla base degli indici generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L'adeguamento potrà avvenire solo su espressa richiesta dell'affidatario, da inoltrare in Comune a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C., prima della scadenza di ogni anno di prestazione del servizio.

Art. 10 - Inadempienze e cause risolutive.

- 1) Oltre a quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 18/94 la convenzione è risolta:
 - in caso di grave inadempimento da parte della cooperativa;
 - per ritardato pagamento da parte dell'Ente superiore a mesi due;
 - qualora il monte ore lavorative delle persone svantaggiate inserite, risulti inferiore del 30% rispetto a quanto stabilito;
 - qualora la percentuale del 30% delle persone svantaggiate, prescritta dalla legge, non sia più presente nella intera compagine della Cooperativa e del fatto non sia stato informato l'Ente e l'Assessorato regionale preposto alla tenuta dell'albo delle cooperative sociali entro 30 gg. dal verificarsi dell'evento;
- 2) Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi ed allo scopo di favorire eventuali azioni di arbitrato, nelle forme previste dalla vigente normativa ed a garanzia dell'utenza, la procedura di risoluzione dovrà essere preceduta da confronto e verifica sulla materia oggetto del contenzioso secondo le seguenti modalità:
 - in caso di contestazioni scritte relative ad inadempimento contrattuale, al mancato rispetto delle norme di cui alla presente convenzione, ed alla non corretta esecuzione dei servizi, verrà data pronta comunicazione alla Cooperativa che, entro

e non oltre cinque giorni dal ricevimento dei rilievi eccepiti, potrà contro dedurre per iscritto;

- in caso di mancate o insufficienti controdeduzioni, il Comune sarà autorizzata ad applicare la penale di cui all'art. 11.

Art. 11 - Penalità.

- 1) Nel caso di ritardi o deficienze di servizio imputabili a negligenza o colpa della Cooperativa o dei suoi soci o dipendenti e a seguito di un primo richiamo fatto dall'Ente con P.E.C., per ogni successivo richiamo scritto verrà applicata una penalità da un minimo di €. 20,00 ad un massimo di €. 100,00 a seconda della gravità dell'inadempienza.
- 2) Oltre che per il pagamento delle relative penali previste al comma precedente, l'Amministrazione potrà effettuare appositi prelievi dal deposito cauzionale, ove previsto, ovvero trattenute sui pagamenti dovuti alla cooperativa, per far fronte ad ogni danno che potrà essergli derivato da inadempimento degli obblighi contrattuali previsti dalla presente convenzione.

Art. 12 - Controversie.

- 1) Per ogni controversia che potesse derivare nel corso del servizio e nell'applicazione delle norme contenute nella convenzione è competente il Foro di Alessandria.

Art. 13 - Durata.

- 1) La presente convenzione prevede durata dal 01/01/2025 al 31/12/2026.

Art. 14 - Variazioni.

- 1) Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi della convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento del servizio, concordare correttivi e variazioni.

Art. 15 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

- 1) La Cooperativa dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010, come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010 impegnandosi:
 - a) ad utilizzare il seguente conto corrente bancario acceso presso la Banca filiale di IBAN, per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto e che le persone delegate ad operare su tale conto sono il Sig. nato a il - C.F. e il Sig. nato a il - C.F.
 - b) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi oggetto del presente contratto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
 - c) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia il Comune di Castellazzo Bormida sia la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;

- d) a trasmettere al Comune, entro i termini che verranno dati, copia dei contratti di cui alla lettera b), al fine di verificare l'applicazione della norma;
- e) ad accettare la risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A.

Art. 16 - Responsabilità e Polizze assicurative.

- 1) A garanzia dell'esatta esecuzione dei servizi e dell'osservanza di tutti gli obblighi nascenti dalla convenzione, la Cooperativa ha provveduto, prima della stipula del contratto, a costituire apposita cauzione definitiva, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale al netto degli oneri fiscali, detta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'accezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
- 2) La cauzione definitiva sarà svincolata soltanto a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
- 3) La Cooperativa si impegna a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti dello stesso per danni derivanti dai vizi dei servizi o dalla mancata o non corretta esecuzione degli stessi.
- 4) Nelle prestazioni relative al servizio, la Cooperativa deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ne consegue che ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni sarà assunta dalla Cooperativa esecutrice.

Art. 17 – Modalità di espletamento dei servizi.

- 1) La Cooperativa si impegna ad osservare le norme contenute nel Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti del Comune di Castellazzo Bormida, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. n. 30/04/2011, n. 165, codice che la cooperativa dichiara di conoscere.

Art. 18 - Spese di contratto.

- 1) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa.

ALLEGATI:

Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:

- A) Progetto del Servizio.

Per la Cooperativa Sociale

Per il Comune

PROGETTO SERVIZIO

Art. 1

Oggetto e importo della convenzione

- 1) Forma oggetto del presente Progetto l'affidamento, a cooperativa sociale di tipo B, dei servizi di manutenzione del Cimitero Comunale e di manutenzione del demanio e patrimonio comunale, come dettagliatamente descritti:

A) SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL CIMITERO:

Attività	Frequenza	Periodicità	Note
Descrizione			
Pulizia e disinfestazione servizi igienici, spazzatura dei marciapiedi	3/S	Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7,00 alle 9,00	<i>Il servizio comprende:</i> <input type="checkbox"/> la pulizia e la disinfestazione dei servizi igienici pubblici, dei lavandini e delle fontane situate all'interno del cimitero; <input type="checkbox"/> la pulizia e spazzatura degli ingressi, dei marciapiedi e dei portici delle aree cimiteriali di sepoltura, con la sola esclusione delle aree in concessione per tombe di famiglia e cappelle private.
Asportazione manuale/meccanica erbe infestanti	2/A (64 ore/anno)		<i>Il servizio consiste nell'estirpazione manuale delle erbe infestanti oppure, a discrezione della cooperativa Appaltatrice, nel diserbo con prodotti biologici idonei, di tutte le aree interne del cimitero, in particolare dei vialetti inghiaciati.</i>
Taglio tappeto erboso	6/A (60 ore/anno)		<i>Il taglio del tappeto erboso dovrà essere eseguito con idonei macchinari da taglio muniti di raccogliitore. E' compreso nel servizio il trasporto e lo smaltimento a discarica del materiale di risulta.</i>
Potatura piante (verde o estiva-secca o invernale)	1/A (30 ore/anno)		
Trasporto e svuotamento cassoni raccolta rifiuti	3/S	Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 11,00	<i>Il servizio consiste nel trasporto dei cassonetti di raccolta dei rifiuti differenziati presenti all'interno del cimitero, fino all'ecopunto presente all'esterno dello stesso nelle vicinanze del cancello secondario verso Via Santuario.</i>

Attività	Frequenza	Periodicità	Note
Descrizione			
Pulizia pozzetti di raccolta acque meteoriche	1/A (24 ore/anno)		<i>Il servizio consiste nella pulizia di tutti i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, al fine di garantire il corretto scarico delle acque in quanto i pozzetti, essendo ubicati lungo i vialetti inghiaati, tendono ad accumulare ghiaia al loro interno.</i>

B) SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEL DEMANIO:

Attività	Frequenza	Periodicità	Note
Descrizione			
Spazzamento manuale strade	3/S	Martedì, giovedì e venerdì	<i>Nel centro abitato vd. Planimetria</i>
Pulizia intorno alla campana del vetro	quando necessario		
Svuotamento cestini	3/S	lunedì, mercoledì e venerdì	
Estirpazione manuale/meccanica di erbe infestanti dai marciapiedi centro abitato	6/A		<i>Ogni intervento vedrà impiegate almeno due persone per tre giorni.</i>
Chiusura buche		sempre	<i>su segnalazione Servizi Tecnici</i>
Trasporti e facchinaggio anche in occasioni di eventi e manifestazioni (allestimento spazi, smontaggio/montaggio strutture, trasporto materiali).	20/A (160 ore/anno)	periodo estivo	<i>su segnalazione 20 interventi. Ogni intervento vedrà impiegate almeno due persone per 4 ore.</i>
Manutenzione edilizia degli immobili comunali - piccole riparazioni	20/A (120 ore/anno)	sempre	<i>su segnalazione Servizi Tecnici</i>
Lavori vari il sabato mattina		sabato	

C) SERVIZIO AGGIUNTIVO A DECORRERE DA MAGGIO A SETTEMBRE

La Cooperativa dovrà offrire un servizio aggiuntivo garantendo la disponibilità fino ad un massimo di 336 h, di ulteriori una / due unità da impiegare per i servizi sopra descritti e con la seguente ipotetica frequenza:

Maggio	6/S (24 ore/mese)		<i>Ogni intervento vedrà impiegate una persona</i>
Giugno	6 h/S (24 ore/mese)		<i>Ogni intervento vedrà impiegate una persona.</i>

Luglio	24 h/S (96 ore/mese)		<i>Ogni intervento vedrà impiegate almeno due persone per 4 ore</i>
Agosto	24 h/S (96 ore/mese)		<i>Ogni intervento vedrà impiegate almeno due persone per 4 ore</i>
Settembre	24 h/S (96 ore/mese)		<i>Ogni intervento vedrà impiegate almeno due persone per 4 ore</i>

Legenda: G/2 = due volte al giorno; G = giornaliera; S/3 = tre volte a settimana; S/2 = due volte a settimana; S = settimanale; Q = quindicinale; M = mensile; 2M = bimestrale; 3M = trimestrale; 6M = semestrale; A = annuale h/S ore a settimana

- 2) Come esplicitato dall'art. 10 comma 4 della L.R. n. 18/1994, per gestione di servizi è da intendersi: *"l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori, materiali ed immateriali, con l'esclusione delle mere prestazioni di manodopera"*;
- 3) Per i servizi oggetto del presente Progetto viene fissato un importo di €. oltre **I.V.A. 22%**.
- 4) L'importo è onnicomprensivo di tutti i costi necessari allo svolgimento a regola d'arte dei servizi elencati all'art. 1 comma 2 del presente Progetto, tutto incluso. Saranno esclusivamente forniti dal Comune alla Cooperativa il conglomerato bituminoso c.d. "asfalto a freddo" ed i sacchetti da inserire nei cestini per la raccolta dei rifiuti.
- 5) Tutte le prestazioni oggetto del presente Progetto e meglio specificate al precedente art. 1 dovranno essere rendicontate dalla cooperativa con cadenza mensile e sono da considerarsi ogni onere incluso. Le prestazioni da effettuare dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte.
- 6) Le disposizioni di cui al precedente comma escludono l'applicabilità dell'art. 1664 del C.C., nonché di ogni altra norma in materia di revisione prezzi.
- 7) Il prezzo orario offerto sarà fisso ed invariabile per l'intera durata del contratto.

Art. 2

Modalità di espletamento del servizio.

- 1) La Cooperativa si impegna ad eseguire puntualmente e con la massima cura, i servizi indicati all'art. 1 comma 2, secondo le frequenze ivi specificate.
- 2) Tra i servizi sopra indicati rientrano le seguenti operazioni in relazione ai quali la Cooperativa non potrà richiedere alcun emolumento aggiuntivo al prezzo stabilito:
 - la raccolta, differenziazione e conferimento dei rifiuti solidi di tipo urbano in conformità alla legislazione vigente - D.P.R. n. 915 del 10.09.82 e s.m.i. ed in particolare alle ordinanze emanate in tal senso dal Comune. Per le attività relative all'allontanamento dei rifiuti, si fa presente che la raccolta differenziata di materiali (quali carta, lattine, plastica ed altri materiali previsti), prevede il conferimento del materiale nei punti di raccolta (appositi spazi, cassoni scarrabili, etc.) presenti in aree contigue o nel centro di raccolta dei rifiuti differenziati sito in Via Santuario o presso il Magazzino Comunale. Quanto raccolto dallo svuotamento dei cestini o prodotto durante lo svolgimento dei servizi dovrà essere opportunamente differenziato, dovrà essere posto in sacchi a traspirazione zero e scaricato nel più vicino cassonetto messo a disposizione dal Comune o conferito nel suddetto centro di raccolta.
- 3) Per servizio di Facchinaggio/Traslochi si intende l'espletamento dei servizi di facchinaggio, trasporto e trasloco di arredi e dotazioni tra diversi luoghi, o presso i luoghi che l'Amministrazione dovesse indicare. Obiettivo del servizio è quello di garantire la corretta movimentazione di mobilio, dotazioni d'ufficio e attrezzature varie,

nel rispetto delle modalità predefinite, ovvero da definire, a seconda della tipologia di intervento richiesto. Le attività potranno svolgersi sia durante l'ordinario orario di lavoro che in ore straordinarie (serali, prefestive e festive) senza che ciò dia titolo ad alcuna richiesta di compenso supplementare. La Cooperativa deve mettere a disposizione, per l'effettuazione del trasloco, supervisione e personale competente, nonché mezzi idonei. A prestazione avvenuta, è cura della Cooperativa, verificare la rispondenza delle quantità degli articoli effettivamente movimentati rispetto a quelli indicati, riportare eventuali variazioni e sottoporla all'Amministrazione. Il luogo di prelievo dei materiali è, di norma, il Magazzino od il Palazzo Comunale. La Cooperativa deve, inoltre, prendere visione dei materiali e delle attrezzature prima del prelievo e segnalare ogni danno eventualmente preesistente. Qualsiasi danno non segnalato sarà attribuito al trasporto. Le attrezzature e i macchinari per lo svolgimento del servizio sono a carico e di proprietà della cooperativa e devono essere rispondenti alle norme di buona tecnica (norme CEI od altre) ed in regola con le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, nonché essere adeguati alle caratteristiche dei materiali da trasportare. Questo servizio verrà gestito mediante Ordini di Intervento attraverso la procedura di seguito descritta: l'Amministrazione, almeno 48 ore prima dell'intervento richiesto, fa pervenire alla Cooperativa una richiesta scritta attraverso PEC o e-mail contenente l'elenco dei materiali da movimentare, le relative ubicazioni e/o destinazioni ed i tempi desiderati per l'effettuazione degli spostamenti. Sono previsti circa 20 interventi.

Art. 3

Prescrizioni riguardanti il personale, le attrezzature ed i materiali forniti.

- 1) Sono ad esclusivo carico della Cooperativa tutti i materiali occorrenti quali scope, palette, guanti, panni, sacchi per il contenimento dei rifiuti di diverse dimensioni, materiali, detersivi, segatura, attrezzature, scale, cinture di sicurezza e tutto ciò che possa occorrere per l'esecuzione delle prestazioni.
- 2) la Cooperativa deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature, adeguati ai servizi da svolgere nonché idonei a garantire la sicurezza e la tutela della salute degli operatori, dell'utenza e della cittadinanza in genere, ma anche dell'ambiente e del territorio; a tale riguardo deve poter dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino la normativa macchine e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate. Per lo svolgimento del Servizio viene richiesto l'impiego almeno dei seguenti mezzi o di altri analoghi purché idonei a svolgere i servizi a regola d'arte:
 - 2.1) Motocarro chiuso per lo svolgimento di attività di: spazzamento, pulizia, svuotamento cestini ed estirpazione erbacce nonché piccole manutenzioni;
 - 2.2) Autocarro ribaltabile per lo svolgimento di attività di: trasporto e facchinaggio.
- 3) Tutti i materiali/prodotti dovranno essere accompagnati da scheda tecnica e scheda di sicurezza CE comprendenti:
 - 3.1) i simboli di pericolo, le frasi di rischio e prudenza e le indicazioni per il primo intervento;
 - 3.2) i numeri di telefono dei centri antiveleno presso i quali sono depositate le schede di sicurezza.La Cooperativa è tenuta, ove possibile, all'utilizzo di prodotti ecologici che arrechino minori danni possibili all'ambiente.
- 4) Nei limiti dell'occorrente all'esecuzione dei servizi, resta a carico del Comune la fornitura di acqua ed energia elettrica.
- 5) La Cooperativa è responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature tecniche sia dei prodotti/materiali utilizzati durante lo svolgimento dei servizi. Il Comune non sarà responsabile in caso di danni o furti.

Art. 4

Modalità di esecuzione

- 1) Nell'esecuzione degli interventi di manutenzione e pulizia da attuarsi nel Cimitero, il personale della Cooperativa deve usare la massima diligenza ed evitare deterioramenti delle cappelle e di tutto quanto esistente.
- 2) L'esecuzione di tutti gli interventi di cui all'art. 1 si profilano come periodici e quindi verranno svolti dalla cooperativa in maniera costante ed autonoma durante tutto il periodo di vigenza del contratto.
- 3) Nell'esecuzione degli interventi di piccola manutenzione da attuarsi negli immobili, il personale della Cooperativa deve usare la massima diligenza ed evitare deterioramenti dei pavimenti, delle pareti, dei mobili, delle macchine, degli arredi, e di tutto quanto esistente nei locali.
- 4) Le prestazioni devono avvenire nei tempi antecedenti o successivi agli orari di servizio del personale dipendente che accede ai locali, secondo tempistiche previamente concordate con la Responsabile dei Servizi Tecnici.
- 5) Il Comune di Castellazzo Bormida esercita il diritto al controllo dell'esecuzione delle prestazioni indicate e potrà far pervenire alla cooperativa affidataria, anche a mezzo posta elettronica, eventuali reclami o richieste di intervento. I suddetti interventi, tranne laddove specificato, dovranno essere iniziati entro 48 ore dalla richiesta.
- 6) Tutte le operazioni dovranno essere svolte in idonee condizioni definite dall'Ufficio Tecnico, onde determinare il minimo impatto negativo in fase di esecuzione.
- 7) Al fine di svolgere il servizio di manutenzione del Cimitero, la cooperativa affidataria, qualora lo ritenga opportuno, potrà utilizzare il locale ubicato nell'ex-alloggio del custode del Cimitero come deposito per l'attrezzatura e il materiale da impiegare.
- 8) La cooperativa affidataria del servizio si impegna a comunicare tempestivamente alla Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, a mezzo PEC, eventuali anomalie, stati di pericolo, etc. che ha riscontrato durante lo svolgimento del servizio.
- 9) È diritto del Comune effettuare e far effettuare in qualsiasi momento ogni tipo di verifica e controllo necessario a valutare il corretto adempimento dei servizi e di esigere il rifacimento gratuito di tutte le operazioni non risultanti conformi al presente Progetto o non eseguite a regola d'arte.
- 10) Qualora i suddetti lavori fossero riscontrati non eseguiti in base a quanto richiesto, la Cooperativa Affidataria dovrà provvedere immediatamente alla loro corretta esecuzione.
- 11) Per svolgere idoneo controllo circa il regolare svolgimento del servizio la cooperativa, ogni mese, trasmette al Comune un sintetico Report delle attività effettuate.
- 12) Nel caso in cui la Cooperativa Affidataria non provvedesse ad eseguire regolarmente i lavori previsti dal presente capitolato, l'Amministrazione, previa diffida, potrà farli eseguire da altri, a carico ed a maggiori spese della cooperativa affidataria stesso, indipendentemente dall'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato.

Art. 5

Sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente

- 1) I luoghi per l'esecuzione degli interventi di cui all'oggetto, non presentano le caratteristiche e le dimensioni di cui all'art. 90 D. Lgs. 81/08, per cui non esiste l'obbligo della presenza del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, né la necessità di disporre del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo informativo di cui all'art. 91 del citato D. Lgs. n. 81/08. E' presente, tuttavia, un'informativa sui rischi ambientali, redatta ai sensi dell'art. 26

comma 1 punto b) D. Lgs. n. 81/08, sottoscritta per presa visione sia dal Comune che dalla Cooperativa affidataria del servizio.

- 2) L'affidatario è tenuto, in ogni caso, al rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nel sopracitato D. Lgs. n. 81/08, per quanto applicabili, nonché nelle restanti disposizioni di legge in materia.
- 3) La Cooperativa è obbligata, nell'esecuzione dei servizi e delle prestazioni ordinate, ad osservare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 81/08 riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, del D.P.R 547/55 e successive modifiche ed integrazioni.
- 4) La Cooperativa si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.
- 5) La cooperativa affidataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente capitolato.
- 6) La cooperativa affidataria si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo delle attività.
- 7) Il Comune, attraverso il R.U.P., fornirà preventivamente alla Cooperativa dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area e, messo a disposizione il documento di valutazione dei rischi in cui è destinato ad operare ed in relazione all'attività, al fine di consentire alla Cooperativa medesima, l'adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza necessarie durante il servizio.
- 8) Si suppone che gli interventi di manutenzione da attuarsi all'interno degli edifici abbiano durata singolarmente inferiore a giorni due e che non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI al D. Lgs. n. 81/2008, pertanto non si rende necessario procedere all'elaborazione del D.U.V.R.I. Qualora detti interventi dovessero protrarsi oltre i due giorni sarà elaborato apposito D.U.V.R.I. La Cooperativa si impegna, sin d'ora, a fornire al personale coinvolto adeguata e specifica formazione/addestramento tenendo conto di quanto sarà indicato nel D.U.V.R.I. con particolare riferimento ai rischi presenti sui luoghi di lavoro interessati ed ai rischi da interferenze.